

ANNA MARIA VINCI

*L'obbedienza non è d'obbligo*

Alla fine del novembre 1938, Pier Paolo Luzzatto Fegiz, docente ordinario nella piccola Università di Trieste, nonché studioso di statistica di fama internazionale<sup>1</sup>, invia una lettera a Francesco Maria Natta, procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Trieste. La lettera di Pier Paolo Luzzatto Fegiz, che qui ampiamente citerò, ha un sapore amaramente ironico che mette in piena luce tutta l'iniqua stoltezza di un'ingiustizia subita e impossibile da rimuovere.

Eccellenza,

In base all'art. 12 del R. Decreto 19/XI/1938 sulla difesa della razza, è vietato, sotto pena di gravi ammende, alle persone di "razza ebraica" di avere alle loro dipendenze cittadini di "razza ariana". Dal decreto suindicato non risulta però come debbano comportarsi le persone considerate di "razza ebraica" conviventi col coniuge o con altri congiunti non ebrei. La questione non ha per me un interesse puramente platonico. Mio Padre (uno dei patrioti giuliani della vecchia guardia, decano degli avvocati di Trieste, fascista dal 1922) il quale ha oggi ottant'anni, è considerato, benché cattolico, di razza "ebraica". Mia Madre, settantenne è invece "ariana". Coi miei genitori vivono tutto l'anno una mia sorella nubile e due persone di servizio, e per periodi più o meno lunghi, altri miei fratelli e sorelle residenti fuori Trieste. Le due domestiche sono dunque al servizio di una persona di razza ebraica e di almeno due [...] persone di razza ariana. Non risulta che l'avanzata età di mio Padre, o i suoi meriti politici possano essere invocati come motivi di inapplicabilità della disposizione suddetta; d'altro canto, benché il Decreto intenda colpire gli ebrei, e non gli ariani, si avrebbe nel caso concreto che i più colpiti sarebbero proprio gli ariani della famiglia, e in prima linea mia

<sup>1</sup> Un attento profilo dello studioso sta in S. Rinauro, *Storia del sondaggio d'opinione in Italia*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 2002; alcune indicazioni in A. Vinci, *Storia dell'Università di Trieste. Mito, progetti, realtà*, Trieste, Lint, 1997, *ad nomen*.

Madre [...]. La questione, a parte il lato umano (che V.E. comprenderà certamente pensando ai propri Genitori) è, come si suol dire "elegante" dal lato giuridico. Per avere lumi, mi sono rivolto all'Avv. Zennaro, Vice-Segretario Federale; egli mi dichiarò di non sapere nulla e di non sapere neppure a chi dovevo rivolgermi per chiarimenti; ma finì col consigliarmi di fare domanda a V.E. per averne una autorevole interpretazione della Legge [...]<sup>2</sup>.

Lo studioso intende con tutta evidenza riconfermare, mediante l'uso di una puntigliosa virgolettatura, quanto non molti anni prima aveva sostenuto nell'occasione solenne del discorso inaugurale per l'anno accademico 1932-1933, mettendo in discussione il concetto di razza e, accanto ad esso, il concetto di nazione modellato su quello di razza.

Ma – aveva egli proclamato, allora, con enfasi – che cos'è una razza? Gli allevatori di animali ed i produttori di varietà vegetali ottengono 'razze' ossia 'linee pure' mediante incroci ed isolamento [...]. Ora se è difficile definire una popolazione come razza pura rispetto a uno o due caratteri, è addirittura impossibile concepire una razza che sia pura rispetto agli infiniti caratteri fisici e psichici in cui si risolve l'individualità umana [...]. Poiché dunque nazione e razza non sono entità biologicamente determinate, non si può parlare, in senso biologico, della loro nascita, evoluzione e morte<sup>3</sup>.

Luzzatto Fegiz, che ora trattiene a stento la sua orgogliosa polemica, non trova risposta al quesito rivolto al procuratore generale del Re che si premura invece di indicare nelle figure del prefetto o del questore, i referenti più adatti per risolvere il dubbio<sup>4</sup>.

L'"elegante" problema giuridico lanciato dallo studioso sul tavolo della Procura generale di Trieste resta intanto in sospeso, presentandosi come una

<sup>2</sup> Archivio di Stato di Trieste (AST), Procura generale del Re di Trieste, 1935-1945, b. 404, Lettera di P. P. Luzzatto Fegiz al procuratore generale del Re, 25 novembre 1938. Il fondo della Procura generale è in via di riordino.

<sup>3</sup> A. Vinci, *Storia dell'Università* cit., p. 262. Cfr. anche G. Israel, P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Bologna, Il Mulino, 1998, in particolare, i cap. I, II, III; R. Maiocchi, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Firenze, La Nuova Italia, 1999; A. Burgio (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna, Il Mulino, 1999.

<sup>4</sup> AST, Procura generale del Re cit., Lettera del procuratore generale a P. P. Luzzatto Fegiz, s. d.

delle prime avvisaglie dei moltissimi nodi da sciogliere che di lì a poco avrebbero impegnato la Procura stessa: tradurre (e legittimare) l'apparato della normativa razziale all'interno dell'astratta oggettività della forma giuridica non si presentava infatti come impresa da poco. L'intervento di Luzzatto Fegiz ha inoltre il merito di lasciare intravedere da subito il groviglio interpretativo che accompagna l'emanazione delle leggi razziali: una quantità abnorme, com'è noto, di questioni e dubbi che le autorità locali con grande sollecitudine sollevano presso l'autorità centrale dei ministeri competenti e, come ultima istanza, presso il ministero degli Interni per ottenere soprattutto chiarezza e di certo anche per indurre il beneplacito dell'obbligo che poteva liberare (almeno in parte) l'esecutore delle disposizioni di legge da ogni responsabilità individuale. A ben vedere tutto il fervore dello scambio tra zelanti quesiti e circostanziate risposte è una trappola tanto micidiale quanto faticosamente congegnata, bisognosa di continui adattamenti: a tale riguardo, il dibattito che si apre nelle periferie svela i risvolti di un clima politico, all'interno del quale le sedimentazioni di antichi convincimenti giuridico-istituzionali intersecano nuove fedeltà, nient'affatto superficiali<sup>5</sup>.

È poco noto, almeno per la realtà locale, tutto il travaglio che accompagna, ad esempio, la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, regolata per legge solo nel giugno 1939<sup>6</sup>. Luzzatto Fegiz ne è direttamente coinvolto, perché il padre, l'avvocato Giuseppe Luzzatto Fegiz, viene cancellato senza esitazioni dagli albi, nonostante la sua indiscussa fede patriottica<sup>7</sup>. Del resto, secondo i calcoli compiuti nella primavera del 1940 dalla

<sup>5</sup> Cfr. M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, Milano, Zamorani, 1994; Idem, *Gli ebrei negli anni del fascismo*, in C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia, Annali per la Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 1997, 2 voll., tomo II, pp. 1627-1757, in particolare, cap. II; Idem, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, Torino, Einaudi, 2000. Per i molti spunti interpretativi, cfr. anche G. Turi, *Intellettuai, fascismo e politica razziale*, in "Passato e presente", 1989, n. 19, pp. 31-52. Dello stesso autore cfr. *Lo Stato educatore, politica e intellettuai nell'Italia fascista*. Roma-Bari, Laterza, 2002, in particolare cap. VI, *Uomo "nuovo", di razza italiana*, pp. 121-148.

<sup>6</sup> Il testo integrale della legge del 29 giugno 1939, n. 1054 è in "Gazzetta ufficiale", 2 agosto 1939, n. 179.

<sup>7</sup> Su tale vicenda, cfr. S. Bon, *La persecuzione antiebraica a Trieste, 1938-1945*, Udine, Del Bianco, 1972, pp. 86, 87; per alcune indicazioni più generali, cfr. Idem, *Gli Ebrei a Trieste. Identità, persecuzioni, risposte, 1930-1945*, Gorizia, Istituto regionale

Corte d'appello della Venezia Giulia di Trieste per il distretto di sua competenza (Udine, Tolmezzo, Gorizia e Trieste) e per la sezione di Corte d'appello di Fiume (Fiume, Pola, Zara)<sup>8</sup>, su 252 professionisti ebrei cancellati dagli albi professionali<sup>9</sup>, le domande di discriminazione per le motivazioni previste con i *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* del 17 novembre 1938 sono solo 26 e di esse vengono accettate 25: per quanto i dati non possano ritenersi completi, si tratta di un indice senza dubbio significativo dell'atteggiamento di sfiducia di uomini e donne che hanno colto con piena consapevolezza la gravità dei tempi e che probabilmente rifiutano di farsi riconoscere, su documentata richiesta, una patente di fedeltà o di fervore patriottico da uno Stato che in prima istanza li respinge. Altri segnali di muta ribellione emergono dalle carte d'archivio: la legge del 29 giugno 1939 n. 1054 che disciplinava appunto "l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica" prevedeva, dopo l'espulsione dagli albi e la cessazione di qualsiasi tutela da parte dei sindacati di categoria, sia l'iscrizione – se discriminati – in elenchi aggiunti sia "la possibilità" – se non discriminati – di essere inseriti in elenchi speciali<sup>10</sup> per continuare ad esercitare la professione "con le limitazioni stabilite dalla legge".

per la storia del movimento di liberazione in Italia-LEG, 2000; T. Catalan, *La Comunità ebraica a Trieste, 1781-1914. Politica, cultura, società*, Trieste, Lint, 2000; cfr. inoltre *L'offesa della razza. Antisemitismo in Italia e nella Venezia Giulia* in "Qualestoria", 1989, n. 1 (numero unico); *Antisemitismo, deportazione, Shoah tra revisionismi, innovazione e memoria*, in "Qualestoria", 1991, n. 2/3, 1991.

<sup>8</sup> Cfr. su tali argomenti, C. Vetter, *Criminalità e società*, in "Qualestoria", 1982, n. 2, in particolare pp. 41-42; Idem, *I discorsi dei Procuratori Generali durante il fascismo*, in "Qualestoria", 1980, n. 2, pp. 4-10.

<sup>9</sup> Si tratta, per la precisione, di professionisti forensi, professionisti sanitari, dottori in economia e commercio, ingegneri e architetti, chimici; nella scheda riassuntiva viene aggiunto il termine generico: "altro". Su 252, sono ben 100 i medici espulsi. Su questi dati e quelli successivamente indicati, cfr. AST, Procura generale cit., Lettera del ministro di Grazia e Giustizia del 28 maggio 1940: con essa viene sollecitata la restituzione delle schede "debitamente compilate" in relazione all'applicazione della legge.

<sup>10</sup> L'esclusione senza appello dagli elenchi speciali è prevista per i giornalisti e i notai, cfr. L. 29 giugno 1939 cit., art. 1 e art. 2; su tali temi, cfr. F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 531-552; più in generale, cfr. G. Turi, *Libere professioni e fascismo*, Milano, Franco Angeli, 1994.

Il vincolo della "possibilità", che scatta solo per gli ebrei non discriminati, implica immediatamente una serie di procedure da mettere in cantiere per negare o concedere tale opportunità. Allo stesso modo la categoria "della possibilità" costringe i professionisti ebrei messi al bando ancora una volta a scegliere, di certo con sofferenza: è una scelta impropria, non c'è dubbio, perché viziata dalle necessità della sopravvivenza, eppure esistono, nel distretto della Corte d'appello di Trieste, casi di professionisti ebrei che non accettano quella concessione, rifiutandosi ad esempio di pagare le tasse dovute per restare negli elenchi speciali o chiedendo, in seconda battuta, la cancellazione dagli stessi, senza "specifiche motivazioni"<sup>11</sup>.

Mettere al vaglio i professionisti ebrei che chiedono di far parte degli elenchi speciali diventa compito di una commissione distrettuale istituita presso la Corte d'appello (a Trieste come nel resto d'Italia) secondo le regole di una rappresentanza mista: sotto la guida del primo presidente della Corte d'appello, vi sono i delegati nominati dai diversi ministeri di riferimento (Educazione nazionale, Interni, Lavori pubblici e Corporazioni), il rappresentante della confederazione fascista dei professionisti e artisti, il segretario della federazione del PNF. Lo spazio riservato al partito è limitato rispetto a quello fissato per i funzionari dello Stato: il processo di fascistizzazione delle istituzioni è del resto tanto avanzato da non destare preoccupazioni in chi deve sorvegliare una materia tanto delicata. È anche vero, tuttavia, che è questo il momento cruciale in cui lo Stato definisce con maggiore precisione il suo volto totalitario, pretendendo consenso e non supina obbedienza, mettendo alla prova la capacità di penetrazione delle sue scelte politiche e di quella razziale, in particolare, così pregnante sul piano del coinvolgimento personale nella logica dell'appartenenza dell'individuo allo Stato, inteso ora come comunità degli "eletti"<sup>12</sup>. La posta in gioco è molto alta, come ben si può intuire, e va al di là dell'odiosa e tragica persecuzione antiebraica: in questo senso i *case-study* che si incentrano sulla realtà delle molte periferie italiane rivelano, spesso, risvolti inediti e interessanti.

<sup>11</sup> AST, Procura cit., R. Corte d'appello di Trieste, Elenchi speciali del 24 aprile 1940.

<sup>12</sup> Cfr. G. Turi, *Intellettuuali, fascismo* cit.; per altre importanti riflessioni, E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo*, Roma, Carocci, 2001<sup>2</sup>.

La commissione distrettuale di Trieste, che ben presto deve contare le molte assenze del segretario federale del PNF, Teobaldo Zennaro, impegnato, già dall'aprile 1941, nella costruzione dell'assetto politico-istituzionale della nuova Provincia di Lubiana, ha un intenso lavoro da svolgere e non solo per il folto numero dei professionisti ebrei che si rivolgono ad essa: le singole vicende sono spesso lo specchio del complicato intreccio che configura le identità degli abitanti di una realtà di frontiera, ancora ricca erede delle molte diversità che un passato ormai lontano le aveva donato. Fino all'aprile del 1941, ben dodici sedute impegnano la commissione e i nodi da sciogliere non sono di piccola portata, tanto che spesso la commissione si divide al suo interno, dopo aver animatamente discusso, costringendo tutti i suoi membri ad una disanima molto elaborata della legge in questione, nell'ambito più generale dell'interpretazione della normativa razziale<sup>13</sup>. Si apre intanto uno scenario di fitti contatti tra istituzioni (Prefettura e Procura generale di Trieste, ministero di Grazia e Giustizia)<sup>14</sup> di fronte ai problemi che quella commissione pone, tentando di dare alla legge del giugno 1939 una lettura meno restrittiva per concedere la possibilità di continuare il proprio lavoro ai professionisti ebrei sotto esame. È molto difficile capire, al momento, se dietro le firme dei decreti della commissione si nascondano persone (Gaetano Giuseppe Paolo, primo presidente della Corte d'appello, ad esempio) che provano una profonda indignazione per quanto sta accadendo o se, in una situazione rischiosa, si tratti di professionisti che tutelano il loro senso di appartenenza (vuoi pur di segno corporativo) alle categorie professionali del ceto medio: messi in minoranza i membri più radicali, viene forse cercato in tal modo un percorso di elusione della normativa razziale fascista. L'ipotesi non è del tutto peregrina, vista l'ostinazione con cui l'iscrizione dei professionisti ebrei negli elenchi speciali viene accettata, anche di fronte a casi difficili e nonostante i continui richiami della Procura generale di Trieste: quest'ultima, alla fine del 1941, presenta presso il

<sup>13</sup> AST, Procura cit., Estratti dei verbali delle riunioni della commissione distrettuale.

<sup>14</sup> Presso il ministero di Grazia e Giustizia sono istituite le Commissioni centrali per le singole professioni; in ultima istanza i casi dubbi vengono proposti al ministero degli Interni, cfr. AST, Procura cit., Comunicazione del Ministero di Grazia e Giustizia, 29 dicembre 1941.

ministero di Grazia e Giustizia ben 22 ricorsi contro 51 delibere emesse dalla commissione distrettuale<sup>15</sup>. Il procuratore generale, lamentando la mancata attenzione degli organi centrali rispetto le sue richieste, ottiene tuttavia ben pochi risultati: benché tra il 1940 e il 1941 vengano emanate circolari ministeriali sempre più restrittive<sup>16</sup>, la commissione distrettuale, nel biennio appena indicato (il più importante per l'impostazione delle norme applicative della legge) adotta infatti una maggior rigidità solo nel caso in cui i professionisti ebrei *sub judice* presentino una carente documentazione<sup>17</sup>.

Ad ogni modo si avverte spesso che tra i vari organi competenti centrali e locali si aprono dispute in cui conta molto l'abilità dell'uomo di legge, la sua capacità di penetrare nei meandri dei codici, la sua prontezza nel far valere capacità professionali coltivate con cura, il rispetto (o meno) di una tradizione giuridica che superi le contingenze: "l'ebreo sotto esame" è oggetto di contese tanto dotte quanto fuori tempo mentre è ben presente a tutti l'assoluta novità del dispositivo razziale che rappresenta uno strappo violento rispetto al *corpus* delle stesse normative dello Stato fascista. Molti uomini di legge recepiscono semmai, con vivace adesione, lo stravolgimento operato dal regime: da anni, del resto, la fine dello Stato di diritto è un fatto compiuto e sono altri i parametri di riferimento nell'elaborazione e nell'applicazione delle leggi. Di qui la singolarità di quella commissione distrettuale, le cui decisioni sono osservate con attenzione guardinga e spesso censurate.

Quando alla fine dell'anno 1940/41, il procuratore generale di Trieste invia al ministero di Grazia e Giustizia l'estratto della relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto di sua competenza, legando valutazioni politiche a formulazioni specifiche di carattere giuridico, dedica un fascicolo speciale alla legislazione razziale, illustrando nei particolari proprio l'opera della commissione distrettuale in questione<sup>18</sup>. Inammissibili, secondo il procuratore, le prese

<sup>15</sup> AST, Procura cit., Estratto della relazione sull'amministrazione della giustizia della Procura generale del Re di Trieste al superiore Ministero per l'anno 1940/41, Pratica di Legislazione razziale, s. d., p. 17.

<sup>16</sup> F. Tacchi, *Gli avvocati italiani* cit., pp. 548-549; E. Collotti, *Introduzione* a Idem, (a cura di), *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana*, Roma, Carocci-Regione Toscana, vol. I, p. 20 e *passim*.

<sup>17</sup> AST, Procura cit., f. Avvocati e Procuratori.

<sup>18</sup> Ivi, Estratto cit.

di posizione di quest'ultima che "apoditticamente negò che il termine di 180 giorni [...] della citata legge sia perentorio e di conseguenza ammise alla deliberazione per l'iscrizione negli elenchi speciali le domande che furono presentate anche dopo che codesto termine era scaduto"<sup>19</sup>.

Di fatto la commissione aveva, in relazione a più casi, trascurato i termini di scadenza, proprio perché si era appigliata alla mancanza, nell'articolato della legge del giugno 1939, di un dettame inequivocabile, quale poteva essere la frase "a pena di scadenza", che rendesse perentorio l'obbligo dei 180 giorni<sup>20</sup>.

Del resto, non si trattava semplicemente delle istanze di indecisi, redatte all'ultimo momento: dietro quella titubanza c'è spesso incredulità e, in moltissimi casi, un tentativo di difesa perseguito dal professionista ebreo secondo le regole consuetudinarie. Spesso, infatti, il primo tentativo era stato quello di ricorrere presso il Direttorio dei sindacati di categoria per chiedere ragione della cancellazione dagli albi: il ritardo delle risposte aveva inevitabilmente portato i liberi professionisti ad uscire dai termini prescritti per ottenere l'iscrizione negli elenchi speciali; allo stesso modo, alcune domande per ottenere la discriminazione erano state avanzate e restavano in sospeso. Ancora una volta è difficile capire se la commissione, al di là delle precise accuse del procuratore, si mostrasse fedele solo ad una lettura pedissequa della legge, volendo rilevarne le contraddizioni, o se, invece, tenesse conto di questa sofferente umanità in cerca di appigli legali inesistenti, dato che la legislazione razziale abrogava rapidamente fondamentali diritti acquisiti in precedenza: nell'emanazione dei decreti, i risvolti di scelte che si muovono su un terreno diverso da quello più propriamente giuridico sono spesso occultati da un codice linguistico che si conforma senza sfumature con le formule di rito.

Per altri versi, le disposizioni transitorie previste dalla legge del giugno 1939, sulla base delle quali i professionisti ebrei potevano continuare ad esercitare fino alla data della cancellazione dagli albi, creano una situazione di

<sup>19</sup> Ivi, p. 1.

<sup>20</sup> AST, Procura cit., R. Corte d'Appello per la Venezia Giulia di Trieste, Delibera della commissione distrettuale, 23 ottobre 1941: si tratta di un caso, tra i molti trattati, relativo ad un medico.

assoluta instabilità e incertezza: i sindacati di categoria, non obbligati a una data precisa, attendono generalmente fino al febbraio del 1940 per la cancellazione dagli albi, contribuendo essi per primi ad una colpevole confusione<sup>21</sup>.

Per ritornare alla relazione del procuratore al ministero di Grazia e Giustizia, la commissione distrettuale è accusata dunque di chiedere ai singoli di comportarsi “*ad libitum*”, cioè “a seconda del proprio calcolo personale, proprio così come quando il più schietto individualismo poteva vittoriosamente opporsi alle stesse finalità dello Stato”.

L'aspetto più grave, scrive l'alto funzionario, resta comunque quello delle decisioni sulla cittadinanza: la commissione distrettuale accetta infatti l'iscrizione nelle liste speciali anche di “ebrei non cittadini italiani”, ritenendo il vincolo della cittadinanza italiana non necessario ai fini dell'iscrizione all'albo<sup>22</sup>. Essa respinge infatti l'iscrizione solo se il professionista “malgrado invitato, non ha prodotto tutti i documenti prescritti: il certificato di cittadinanza italiana, od una attestazione da cui risulti il suo stato di apolide”<sup>23</sup>.

Ora – denuncia il procuratore – il malgoverno della legge in cui è incorsa la Commissione distrettuale per un primo aspetto [la scadenza dei termini, nda] è riflesso nell'inconciliabile contrasto che si avverte tra le premesse ideologiche, non squisitamente razziali, che evidentemente agirono sui membri della Commissione medesima e le esclusivistiche [sic] dello spirito razziale fascista della cui essenza è permeato tutto il complesso della legislazione che il Regime ha posto a guardia della difesa della Stirpe. E perciò senz'altro – a priori – è da affermarsi che neppure dalla legge 29 giugno 1939, n. 1054, e men che meno obliquamente, può vedersi offerta alcuna via di penetrazione nel territorio dello Stato all'attività professionale del semitismo non italiano<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> AST, Procura cit., Comunicazione della Confederazione Fascista dei professionisti e degli artisti al ministero degli Interni, agli Uffici giudiziari della Provincia di Trieste [et alii], 11 marzo 1940: in tale data la Confederazione comunica la redazione completa degli elenchi aggiunti agli albi professionali. Da altri casi personali si evince che i sindacati di categoria non si muovono prima del febbraio 1940. In ogni modo, cfr. S. Bon, *La persecuzione antiebraica cit.* pp. 85-86.

<sup>22</sup> AST, Procura cit., Estratto cit., p. 5.

<sup>23</sup> Ivi, f. Avvocati e procuratori, Delibera della Corte d'Appello per la Venezia Giulia di Trieste, 18 marzo 1941, per il caso di Giorgio Levi, procuratore legale.

<sup>24</sup> Ivi, Estratto cit., p. 5.

La commissione di fatto ricava spazi d'autonomia di giudizio, all'interno dei provvedimenti d'espulsione degli ebrei stranieri, che lasciano in piedi alcune fragilissime barriere (matrimonio con cittadini italiani entro il primo ottobre 1938, residenza in Italia anteriormente al primo gennaio 1919) contro l'allontanamento: qualora a quei professionisti ebrei stranieri sia permesso il soggiorno in Italia, non può essere impedito loro di operare. Il procuratore generale di Trieste è informato sui dati anagrafici degli ebrei in questione e sta bene attento, nei suoi ricorsi contro le decisioni della commissione, a non avvalersene mai. La sua presa di posizione è dunque di altro tenore, nel segno di una interpretazione delle leggi razziali come leggi "sovvertitrici" rispetto al passato; è evidente, poi, il tono ricattatorio verso coloro che non intendano il nuovo ordine razziale come ordine salvifico per "gli interessi della Stirpe".

Di fronte al caso dell'iscrizione all'elenco speciale di un medico privo di cittadinanza italiana, ebreo ungherese e sposato con una cittadina italiana non ebrea, il procuratore generale insorge contro la commissione, confidando nell'aiuto del prefetto<sup>25</sup>: la motivazione avanzata dalla commissione stessa, in base alla quale al medico chirurgo era già stata concessa l'iscrizione agli albi, in conformità alla decisione presa dal ministero degli Affari Esteri unitamente al ministero delle Corporazioni già nel 1937, è considerata un pericoloso residuo del passato.

Tale motivazione, sottolinea dunque il capo della Procura generale,

altro non esprime che un vacuo riempitivo, uno sterile conato che sono ben lungi dal conferire una qualche giuridica serietà alla riesumazione di un principio ormai più che tramontato quanto ai semiti non cittadini e del quale il sostanziale effetto non sarebbe che di contraddire in pieno all'essenza e alle finalità della sopravvenuta legge che [...] oggi antepone la difesa e gli interessi della Stirpe<sup>26</sup>.

Dalla stessa Procura viene intanto avanzata un'interpretazione della legge sulle professioni che entra nel vivo di una questione scottante, quale quella della tutela degli interessi materiali dei professionisti di cittadinanza italiana: a suo parere, infatti, la norma del giugno stabilisce "l'avviamento ad una totale

<sup>25</sup> Ivi, f. Ladislao Aczel, medico chirurgo. Lettera del procuratore generale al prefetto, 31 maggio 1941.

<sup>26</sup> Ivi, Estratto cit., p. 7.

eliminazione dell'attività professionale dell'elemento israelita non cittadino italiano dai territori dello Stato". Il problema si ripresenta nel momento in cui i professionisti iscritti negli elenchi speciali, nel loro lavoro, vengono in contatto non solo con "persone appartenenti alla razza ebraica" (secondo l'obbligo stabilito per legge), ma anche con "stranieri"<sup>27</sup>. La commissione distrettuale, nell'aprile del 1941, decide a maggioranza in risposta ad un ricorso per un caso specifico, di cui in seguito dirò, di lasciare libero il rapporto tra professionista ebreo e cliente straniero, sostenendo che lo spirito della normativa razziale fascista è appunto quello della "difesa della razza nei confronti dei cittadini italiani", una tutela che "non avrebbe ragione di essere nei confronti di stranieri". Aggiunge, inoltre, che la determinazione della razza risulta particolarmente difficile per gli stranieri che appartengano a Nazioni che "non fanno alcuna distinzione di razza"<sup>28</sup>. Vane le proteste elevate dal delegato del ministero dell'Interno nel contesto del dibattito apertosi in commissione: senza tanti giri di parole egli sostiene infatti che la legge del 1939 non "ha un contenuto meramente razziale, ma si ispira a scopi prevalentemente professionistici a favore dei professionisti di razza ariana"<sup>29</sup> [...]. A questo punto la reazione della Procura è particolarmente risentita attingendo ad un bagaglio di concetti che chiaramente rielaborano, secondo un registro più elevato, i temi più comuni (e più beceri) della propaganda antiebraica. La normativa in questione, secondo il procuratore assolve infatti ad almeno due compiti:

Da un lato per la difesa economica dei professionisti non ebrei contro ogni possibile forma di non ammissibile concorrenza da parte del professionismo ebraico; per altro aspetto affinché codesta penetrazione non operi, in un terreno ancor più sensibile, Infatti, era ed è da guardarsi che per codesta via tra l'elemento straniero non sempre a pieno controllabile e gli ebrei di cittadinanza italiana non abbia ad essere favorita la stabilizzazione o l'amplificazione di relazioni che potrebbero convertirsi in pericoloso lievito, se anche nella semplice sfera del pensiero: ad esempio, nell'ambito del privato insegnamento, per la diffusione di torbidi intellettualismi<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> La terminologia usata dalla Procura esclude la dizione "cittadini stranieri".

<sup>28</sup> AST, Procura cit., Seduta della R. Corte d'Appello per la Venezia Giulia di Trieste, 26 aprile 1941.

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> AST, Procura cit., Estratto cit., p. 17.

“L'ebreo straniero”, non meno di un'altra figura che spesso compare sulla scena giuliana come quella “dell'ebreo apolide”, convalida la piena legittimità dell'esclusione perché somma le paure che l'assioma della difesa della razza italiana sparge a piene mani. Riguardo all'apolidato di numerosi professionisti ebrei, la commissione distrettuale sceglie di richiamarsi alla vecchia legge del 13 gennaio 1912 n. 555, in base ad un articolo della quale era possibile ammettere, a determinate condizioni, l'equipollenza “dello stato di fatto dell'apolide dimorante nel territorio nazionale allo stato giuridico della cittadinanza italiana”.

Per la Procura generale, costoro, infida “gente senza patria”, si pongono su un gradino ancora inferiore rispetto agli ebrei stranieri: rifarsi dunque alla tradizione, come ostinatamente vuole la commissione, non ha alcun senso sia dal punto di vista politico sia da quello giuridico<sup>31</sup>.

Insieme ai ricorsi contro le delibere della commissione distrettuale, la Procura chiede spesso non solo il sostegno della Prefettura al fine di rafforzare la rigidità delle sue posizioni ma invia contemporaneamente, come già ricordato, tutta una serie di quesiti al ministero di Grazia e Giustizia (Ufficio professioni) che non manca di rispondere in termini di perentoria durezza. Se è vero, ad esempio, che non possono esistere forme di associazione o collaborazione “tra professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ariana”, la collaborazione è invece permessa con gli “ebrei discriminati”, iscritti negli elenchi aggiunti? La risposta del ministro non lascia dubbi: il divieto è esteso anche a tale circostanza poiché il dato della discriminazione non cancella lo stigma della razza<sup>32</sup>. Altrettanto drastica, nella primavera del 1940, la decisione ministeriale di sospendere dall'esercizio della professione tutti gli ebrei che, avendo avanzato la richiesta di discriminazione, sono in attesa di risposta: la cancellazione dagli albi significa, a parere del ministro, la decadenza del titolo di abilitazione già conseguito<sup>33</sup>. A questo proposito, con una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 17 dicembre 1940 (caso Wilhelm Frenkel), la scelta ministeriale viene convalidata senza dubbi di sorta.

<sup>31</sup> Ivi, Estratto cit., p. 10.

<sup>32</sup> Ivi, Lettera del ministro di Grazia e Giustizia del 29 maggio 1940, trasmessa dalla Procura generale del Re di Trieste all'Avvocato generale di Fiume ed ai procuratori del Re di Capodistria, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste, Udine, 4 giugno 1940.

<sup>33</sup> Ivi, Lettera del ministro di Grazia e Giustizia, 25 marzo 1940.

In tal modo si chiude una fase in cui alcune preture locali avevano dimostrato una diversa disponibilità, quando erano state chiamate a giudicare sui reati di violazione della legge del 1939, soprattutto in presenza di professionisti ebrei stranieri che avevano continuato ad esercitare anche dopo la cancellazione dagli albi. Per Emerico Schäffer, medico chirurgo, cittadino ungherese, “di razza ebraica”, la Pretura di Monfalcone, nel maggio del 1940, aveva appunto emesso una sentenza che negava validità alle decisioni sindacali di espellere il medico dagli albi, proprio perché “straniero” e la legge del giugno 1939, a parere della Pretura, aveva “esclusivamente valore ed applicazione per i cittadini italiani di razza ebraica”<sup>34</sup>: per tutto ciò che non era contemplato nella legge citata, ci si doveva infatti rifare alle disposizioni del marzo 1935 che regolavano l'esercizio delle professioni. Forte di questa sentenza, Schäffer continua a lavorare, questa volta a Trieste: viene denunciato e la Pretura unificata del capoluogo giuliano, esattamente un anno dopo, istruisce un procedimento penale che si chiude con la condanna alla pena di una multa di 1000 lire per l'imputato.

Nei dettagli si nasconde a volte l'essenza delle cose: il procuratore generale che aveva chiosato a matita la sentenza del pretore di Monfalcone, sottolineando le incongruenze di quella sentenza rispetto all'intero dispositivo razziale, ora “è onorato” di ricevere dalla pretura di Trieste una decisione che va in tutt'altra direzione<sup>35</sup>.

Della reazione dei professionisti ebrei, in parte già si è detto, ma vale la pena citare ancora alcuni casi personali, che le carte d'Archivio ci restituiscono.

Dall'ostinata difesa dei suoi diritti da parte di Emerico Schäffer, che tenta tutte le strade possibili dei ricorsi alle autorità competenti locali e nazionali per ottenere risposta, alle dure parole dell'avvocato Daniele Morpurgo contro il Sindacato fascista avvocati e procuratori di Gorizia che non solo non attende gli esiti della sua richiesta di discriminazione, “*ma non interrogò il firmato [...] prima di pronunciarsi*” [sottolineato nel testo nda] contro di lui.

<sup>34</sup> Ivi, f. Emerico Schäffer, Sentenza del pretore di Monfalcone, depositata il 21 maggio 1940.

<sup>35</sup> Ivi, f. E. Schäffer cit., Comunicazione della Pretura unificata di Trieste al procuratore generale del 16 giugno 1941.

Questa omissione – prosegue Daniele Morpurgo – è di per se stessa violatrice delle disposizioni rituali in materia, ed è tanto più sindacabile, in quanto viene a privare il ricorrente di un suo mezzo di difesa di un procedimento di sì grave portata quale è quello della cancellazione dagli albi professionali<sup>36</sup>.

La ritualità delle procedure, stabilite nel tempo e ancora in vigore sotto il regime, resta un punto di riferimento forte, la cui distruzione lascia incredule le stesse vittime di un'operazione che travolge la stessa dignità umana di chi è messo al bando.

Il medico Silvio Morpurgo condannato dalla Pretura di Gorizia, nell'agosto del 1940, a 5000 lire di multa e all'interdizione dalla professione per cento giorni, avendo curato due persone straniere non appartenenti alla "razza ebraica" ricorre per bocca di due avvocati ebrei (Umberto Sternberg Montaldi e Emilio Richetti) presso la commissione distrettuale: quest'ultima, interpellata per tempo dall'interessato iscritto agli elenchi speciali, si era pronunciata a favore del mantenimento del rapporto tra professionisti ebrei e clienti stranieri. La commissione distrettuale conferma quella decisione e, per di più, nell'aprile del 1941, come detto più sopra, discute la questione posta dal ricorso avanzato per il medico Silvio Morpurgo, deliberando per una soluzione positiva della stessa. Gli avvocati Richetti e Sternberg Montaldi elaborano una linea di difesa per il loro assistito in cui alcune frasi svelano, al di là dell'obbligata formalità del codice linguistico, tutta la devastazione che l'offesa agli ebrei ha prodotto nell'intero corpo della società italiana. Gli avvocati in questione, l'uno iscritto all'elenco aggiunto, l'altro all'elenco speciale<sup>37</sup> della categoria, riprendendo in mano la legge del giugno 1939, così argomentano infatti:

Secondo l'art. 21 lett. a) della legge 29 giugno 1939 [...], cittadini di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, salvo casi di comprovata necessità ed urgenza, possono esercitare la professione esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica. Ora che il legislatore col termine "persone" abbia inteso di alludere soltanto a cittadini italiani lo si deduce dal complesso della legge e più par-

<sup>36</sup> Ivi, f. Avvocati e procuratori cit., Ricorso di Daniele Morpurgo alla commissione centrale per gli Avvocati e Procuratori del primo marzo 1940. La sottolineatura è nel testo del documento citato.

<sup>37</sup> S. Bon, *La persecuzione antiebraica* cit., pp. 85-86.

ticularmente del 3° comma dell'art. 27, secondo il quale, colla cancellazione dell'albo ordinario, doveva cessare qualsivoglia prestazione dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di *cittadini* [sic] non appartenenti alla razza ebraica; sicché non vi ha dubbio che i cittadini italiani di razza ebraica non discriminati [...] hanno facoltà di continuare a prestare l'opera loro in favore di tutti quelli che non siano appunto "*cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica*"<sup>38</sup>.

L'eguaglianza sottolineata tra il concetto di persona<sup>39</sup> e quello di cittadino italiano, pur utilizzata per sostenere il buon diritto del medico a curare gli stranieri, mette inquietudine: "non persone" gli stranieri, persone senza diritti gli ebrei cittadini italiani, questa tragica farsa sembra solo attendere che si svolga l'ultima sequenza già scritta, al di là delle vicende dei singoli di cui spesso si perdono i percorsi.

"L'elegante" questione giuridica circa il rapporto tra "ebrei" e "ariani", provocatoriamente avanzata da Pier Paolo Luzzatto Fegiz nel novembre 1938, è ormai un ricordo: in pochissimo tempo appare evidente come il tema della difesa della razza italiana, nella sua specifica connotazione antisemita, si stia trasformando nello strumento più adatto ad aumentare la disarticolazione della Nazione, mettendo a repentaglio lo stesso vincolo di Patria<sup>40</sup>. I venti di guerra sospingono intanto in scena, con furia violenta, il fantasma imperiale fascista con il suo seguito di miti e di illusioni. Il risveglio sarà molto amaro.

<sup>38</sup> AST, Procura cit., Istanza degli avvocati E. Richetti, U. Sternberg Montaldi alla commissione distrettuale, 25 febbraio 1941.

<sup>39</sup> Sul termine "persona fisica", cfr. P. Stanzone, *Persona fisica* (secondo il diritto civile) in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, Treccani, 1990, vol. XII, *ad nomen*.

<sup>40</sup> Riflessioni interessanti in E. Gentile, *La Grande Italia*, Milano, Mondadori, 1997, in particolare cap. X.